

**T.a.r. Piemonte, Sez. I, 16 marzo 2009, n.754**  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE  
SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

H.A., rappresentata e difesa dagli avv. T.P. e B.S., con domicilio eletto presso il primo in Torino;

**contro**

Comune di G., rappresentato e difeso dall'avv. G.F., con domicilio eletto presso il medesimo in Torino;

**nei confronti di**

L.M., Xxx Srl, M.G.T., M.T., C.D.B.;

**per l'annullamento**

**previa sospensione dell'efficacia,**

-a) della determinazione 15.10.2008, n. 39330/GMT, del Responsabile del settore lavori pubblici del comune di G., con la quale è stato comunicato alla ricorrente "(...) Per la documentazione di cui ai punti 5-6-7-8-9-10-12-13-14-21-22-23-29-30-31-35-36-37-38-42-46-47-48 si conferma il diniego all'accesso ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990 le motivazioni della richiesta non sono sufficienti a comprovare il Suo interesse concreto e giuridicamente tutelato; - Per la documentazione di cui al punto 25 vale quanto espresso al punto precedente, fatti salvi i documenti allegati alla determinazione citata; La richiesta di cui al punto 32 respinta in quanto troppo generica e non individua alcun documento in particolare; La richiesta di cui ai punti 44 e 45 è respinta in quanto non esistono verbali delle sedute di Giunta. Inoltre le sedute di giunta non sono pubbliche (...)"

-b) della nota 25.3.2008 (data certamente errata, in quanto la richiesta di accesso è del 19.6.2008 e risulta pervenuta al comune il successivo 23.6.2008), n. 29547/GMT, del Dirigente del settore lavori pubblici del comune di G. (pervenuta alla ricorrente il 4.8.2008, con la quale è stato comunicato alla ricorrente che "...è stata preparata la documentazione di cui a i punti 1 (relativamente al solo atto pubblico), 3 (relativamente al solo atto pubbliche), 4 (solo contratto), 15, 16 (non sottoscritto dalle parti in quanto, come già segnalato, non condiviso il metodo di redazione senza contraddittorio), 17, 26 (relativamente al solo atto pubblico), 33, 39, 40, 41 (gli originali dovrebbero essere ancora a sue mani) per la rimanente documentazione, tenuto conto dell'elevata quantità di materiale da lei richiesto, della complessa attività istruttoria necessaria per verificare quali documenti siano eventualmente rientrati fra quelli di cui all'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241, s.m.i. e dell'imminente periodo feriale nel quale è assente gran parte del personale che può effettuare la predetta istruttoria, con la presente di differisce il termine per la produzione di quanto richiesto a tutto il 15 settembre 2008;

-c) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso alla nota impugnata;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti amministrativi riguardanti l'appalto per le opere di sistemazione a verde in G. - ambito A e ambito B - e ciò, per quanto riguarda i seguenti documenti: "5. documenti dell'impresa Xxx S.r.l. presentati ai fini della stipulazione del contratto d'appalto; 6. certificazione di qualità dell'impresa Xxx S.r.l.; 7. documenti relativi alla qualificazione della Xxx S.r.l.; 8. polizza assicurativa dell'impresa Xxx S.r.l. a garanzia delle opere in contratto e relative

proroghe; 9. cauzione definitiva dell'impresa Xxx S.r.l. - Milano assicurazioni n. 3701204446447; 10. documenti e atti preliminari relativi all'accordo bonario sottoscritto con l'impresa Xxx S.r.l.; 11. tutti i documenti relativi al collaudo tecnico-amministrativo dell'appalto in oggetto; 12. relazioni riservate del Collaudatore in corso d'opera ing. M., relative all'appalto in oggetto; 13. relazioni riservate del Collaudatore in corso d'opera ing. M., relative all'accordo bonario dell'appalto in oggetto; 14. verbali di sopralluoghi, lettere, relazioni e documenti redatti dal Collaudatore in corso d'opera ing. M., relativi all'appalto in oggetto; 16. stato di consistenza redatto e consegnato in data 15 marzo 2008 dalla sottoscritta, su richiesta del RUP, ai sensi dell'art. 200 del DPR 554/99, completo di tutte le firme; 18. elaborati progettuali relativi alla sistemazione di corso K. e via F.lli. B.; 20. verbali di sopralluoghi, lettere, relazioni e documenti consegnati dal collaudatore in corso d'opera ing. D.B., relativi all'appalto in oggetto; 21. comunicazioni dell'ing. M.T., relative all'appalto in oggetto; 22. relazioni riservate e non dell'ing. M.T., relative all'appalto in oggetto; 23. relazioni riservate del collaudatore e del precedente RUP, citate genericamente dall'ing. T. alla pagina 1 della Determina n. 376 del 29 maggio 2008; 24. verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dalla D.L. e consegnato al comune ed al collaudatore ing. M., completo di tutte le firme; 25. tutti i documenti, anche interni, a supporto della Determina n. 376 del 29 maggio 2008; 26. preventivo presentato dalla ditta Xxx S.r.l., prot. n. 15028 del 9 aprile 2008, accettato con la Determina n. 311 del 13 maggio 2008; 27. regolamento per la Dirigenza e relativa Deliberazione G.C. n. 523/99; 28. atto amministrativo di nomina dell'ing. G.M.T. quale responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto e Dirigente del settore lavori pubblici; 29. comunicazioni dell'ing. G.M.T. relative all'appalto in oggetto; 30. eventuali relazioni riservate dell'ing. T. relative all'appalto in oggetto; 31. eventuali relazioni riservate dell'ing. T. relative all'operato della sottoscritta in qualità di direttore dei lavori; 32. provvedimenti amministrativi relativi all'appalto Xxx S.r.l.; 34. determinazioni relative alle proroghe concesse all'impresa Xxx S.r.l.; 25. bolle di accompagnamento per il trasporto alle discariche dei materiali residui e delle macerie, eventualmente consegnate al comune a supporto del riconoscimento di euro 4.908,65 - riserva n. 16 - accordo bonario; 36. bolle di consegna dei materiali presso il cantiere, eventualmente consegnate al comune a supporto del riconoscimento delle somme riconosciute dal RUP con l'accordo bonario; 37. documentazione a supporto della riserva n. 29 - danni conseguenti alla ridotta produttività del cantiere dell'impresa Xxx S.r.l. e in particolare a) giornale delle presenze degli operai in cantiere, riportante nome e cognome, mansione e lavorazione svolta; b) elenco attrezzature e macchinari utilizzati dal 15 maggio 2006 al 11 giugno 2008 muniti di documenti di proprietà e/o noleggio; c) elenco attrezzature e macchinari utilizzati nel periodo dal 14.05.07 al 03.12.07 muniti di documenti di proprietà e/o noleggio; d) documentazione probante sui costi sostenuti di acquisto, ammortamento o noleggio di attrezzature e macchinari utilizzati in cantieri nel periodo dal 14.05.07 al 03.12.07; e) calcolo di ammortamento delle attrezzature e dei macchinari; f) parere di esperto in materia finanziaria per quanto riguarda i criteri di calcolo da adottare per la mancata produttività; 38. parere legale a supporto dell'accordo bonario; 41. Ordini di servizio emessi dalla sottoscritta D.L. nei confronti dell'impresa C.G.V S.r.l., completi di tutte le firme; 42. comunicazioni, relazioni, memorie inviate dall'impresa Xxx S.r.l. al comune; 43.

verbali delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni in cui si è discusso dell'appalto e/o della direzione dei lavori; 44. verbali delle sedute della Giunta comunale aventi per oggetto l'appalto e/o la Direzione dei lavori; 45. verbali delle riunioni della Giunta comunale o degli Assessori con l'impresa Xxx S.r.l.; 46. relazione tecnica dell'impresa sulle modalità esecutive per la realizzazione della pavimentazione della pista di pattinaggio di velocità, più volte richiesta dalla sottoscritta; 47 verbali, relazioni, perizie inerenti la realizzazione della pavimentazione della pista di pattinaggio di velocità; 48. aggiornamento del programma esecutivo dei lavori per il proseguimento dei lavori, di competenza dell'impresa. si rappresenta l'urgenza della presente richiesta";

e per la condanna del comune intimato ad esibire immediatamente e consentire l'estrazione di copia i documenti elencati al punto precedente in favore della ricorrente, nonché per la condanna del comune stesso a consegnare alla ricorrente copia integrale degli atti indicati ai punti 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 33, 34, 39, 40, 41 dell'istanza di accesso 19.6.2008, di cui è stato autorizzato l'accesso in base al primo capoverso della nota 25.3.2008, n. 29547/GMT, del Dirigente settore LL.PP..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grugliasco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### **FATTO e DIRITTO**

1.1. La ricorrente ha intrattenuto un rapporto di prestazione d'opera professionale con il Comune di G., per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori per la sistemazione di aree a verde.

A seguito della risoluzione del rapporto professionale con determinazione del maggio 2008, la deducente domandava all'Ente locale, con nota 19.6.2008, l'accesso a copiosa documentazione afferente al contratto di appalto stipulato dal Comune con l'impresa esecutrice, tra cui la certificazione di qualità della medesima, il contratto d'appalto, la valutazione dell'anomalia del prezzo offerto e le relazioni riservate del collaudatore in corso d'opera, ING. M..

Il Comune rispondeva solo con nota del 4.8.2008, consentendo parzialmente l'accesso a un numero limitato di documenti e, per il residuo, differendolo alla data del 15.9.2008 adducendo la mole della documentazione richiesta e le proprie difficoltà organizzative, correlate anche all'imminenza del periodo feriale.

Dopo venti giorni circa dallo spirare del predetto termine senza aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla sua istanza, la dott.ssa A. adiva questo T.A.R. con il gravame in epigrafe in cui quale deduceva violazione dell'art. 25, comma 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 9 del D.P.R. 24.4.2006, n. 184, oltre che dell'art. 3 della legge sul procedimento, sostenendo che la determinazione di differimento, essendole stata comunicata ben dopo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza, costituirebbe in realtà elusione dell'obbligo di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti richiesti e inoltre che l'accesso non può essere differito motivando con riferimento ad asserite difficoltà o organizzative, ma solo in relazione all'intralcio che possa derivare all'Amministrazione nel corso della fase preparatoria di provvedimenti e sempre con riguardo a specifiche esigenze in dipendenza di documenti la cui

conoscenza possa compromettere il buon esito dell'azione amministrativa (art. 9 D.P.R. n. 184/2006).

Con il secondo motivo si duole poi che l'ente, limitatamente ai documenti resi accessibili, ha compresso il diritto de quo, non consegnando copia degli stessi.

1.2. Disposto con Ordinanza della Sezione n.89 del 19.12.2008 l'incombente dell'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei soggetti controinteressati sostanziali all'istanza della deducente - incombenza cui è stata data attuazione - alla Camera di Consiglio del 12.3.2009, udita la discussione delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva trattenuta a sentenza.

2.1. La deducente, con il ricorso oggi assunto in decisione, articola censure che nel complesso si prestano a positiva considerazione imponendo l'accoglimento della domanda, con la sola esclusione dell'accesso relativamente alla relazione riservata del collaudatore e del direttore dei lavori sulle domande iscritte a riserva dall'appaltatore, nonché ai documenti di cui ai numeri 32, 43, 44 e 45 dell'oggetto del ricorso, per i motivi appresso illustrati.

E' integrato a parere del Collegio il requisito della necessità e strumentalità del richiesto accesso documentale, alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante della ricorrente, posto che ella deve difendere le proprie ragioni connesse all'anticipata risoluzione del contratto d'opera disposta dal Comune, facendo valere il suo diritto all'indennità per anticipata cessazione dell'incarico, nei limiti in cui la legge professionale lo riconosce.

La richiesta di accesso è infatti motivata con riguardo al diritto di azione giurisdizionale, per il quale è "sufficiente per il Giudice accertare che la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Né tantomeno rileva il fatto che l'interessato non dia poi corso all'azione giudiziale". (T.A.R. Campania - Napoli Sez. V Sent., 24-7-2007, n. 6926)

Fondata appare pertanto la doglianza spiegata dalla ricorrente, secondo cui la decisione di differimento, assunta dal Comune, in realtà appare configurare, sotto mentite spoglie, un diniego, come comprova anche la circostanza che dallo spirare della data di differimento (15.9.08) al deposito del ricorso sono elassi ben 32 ulteriori giorni.

Nel caso all'esame si tratta, dunque, di stabilire se l'accesso poteva essere negato o anche formalmente soltanto differito.

E la risposta a parere del Tribunale non può che essere negativa, considerata la cogenza e l'imperatività del dettato di cui all'art. 9 del D.P.R. 24.4.2006, n. 184, recante il regolamento per l'esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso.

Invero, giova rilevare che la norma in analisi circoscrive in ben definiti e tassativi ambiti i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita, individuandoli nel riferimento alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, prevalentemente nella fase preparatoria di provvedimenti.

Osserva al riguardo il Collegio che il legislatore delegificante ha operato una chiara delimitazione delle ragioni nel cui nome è lecito interdire l'immediata visione ed estrazione di copia dei documenti: ragioni che si riducono, in sostanza, all'evenienza, da motivare caso

per caso e congruamente, che la conoscenza di taluni documenti possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. La norma recepisce, infatti, l'orientamento, correttamente ricordato dalla ricorrente, che aveva precisato che è solo l'impedimento o il grave ostacolo dell'azione amministrativa in corso, a consentire il differimento dell'accesso (T.A.R. Lazio - Latina, 17.1.2004, n. 17; T.A.R. Lazio - Roma, III, 28.6.2002, n. 6029). Il Consiglio di Stato aveva sul punto chiarito che "il potere di differimento del diritto di accesso ai sensi dell'art. 24 comma 6 l. n. 241 del 1990 può essere esercitato dall'amministrazione motivando sull'ostacolo all'immediato rilascio del documento"(Cons. Stato Sez. IV, 11-2-1998, n. 266).

Ricorda il Collegio che un'ipotesi classica di differimento si configurava in materia di procedure concorsuali, essendo stato, ad esempio, giudicato legittimo il differimento dell'accesso alla documentazione di una gara pubblica, ritenendosi prevalente l'interesse pubblico alla celere definizione della stessa (T.A.R. Campania - Salerno Sez. I, 8-10-2004, n. 1876)

Il Collegio è pertanto convinto che l'art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l'accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell'ente, correlate, come nella specie, all'imminenza del periodo feriale. Non del tutto appropriato risulta, peraltro, il richiamo sul punto di T.A.R. Campania - Napoli, n. 3113/2007, che si riferisce propriamente all'impossibilità di opporre lo smarrimento del documento, poiché il presupposto della "materiale esistenza del documento, deve essere inteso come riferito all'avvenuta formazione del documento e non può tradursi in un alibi per assolvere dall'obbligo di esibizione l'amministrazione inefficiente e disorganizzata che adduca di avere perso il documento, o di non trovarlo più nei propri archivi, con vanificazione del diritto di accesso del cittadino".(T.A.R. Campania - Napoli Sez. V Sent., 5-4-2007, n. 3113 ).

2.2. Con riguardo alla fattispecie all'esame, non sfugge, peraltro, al Tribunale che la ricorrente ha chiesto la visione e l'estrazione di copia di una gran mole di documentazione, che assomma a ben 47 documenti, taluni anche corposi (come l'offerta dell'impresa o la valutazione dell'anomalia). Purtuttavia la mole della documentazione richiesta non può costituire ostacolo all'accesso, potendo, in tal caso l'Amministrazione, richiedere la corresponsione dei costi di riproduzione e copia dei documenti, ma non certo differirne l'accesso per esigenze organizzative, né tanto meno per la imminenza del periodo feriale.

Ciò che rileva, infatti, nel giudizio in ordine all'assentibilità o meno della richiesta di accesso è la valutazione di pertinenza della documentazione oggetto di richiesta di accesso con la necessità dell'istante di tutelare la sua posizione soggettiva giuridicamente rilevante. Rammenta al riguardo il Collegio come il Tribunale ha già significativamente chiarito che "il diritto di accesso in questione, perciò, è esclusivamente quello collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardano o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell'istanza".(T.A.R. Piemonte, Sez. II, 25-2-2006, n. 1126) sulle orme di Cons. di Stato Sez. V, 8-2-1994, n. 78).

Giova inoltre rammentare che secondo il Consiglio di Stato, mentre all'Amministrazione che ha formato il documento o che stabilmente lo detiene spetta la valutazione solo dell'astratta inerenza dell'istanza di accesso con l'azione giurisdizionale promuovenda dal richiedente, "il giudizio circa la concreta pertinenza della documentazione alla

causa non può che spettare all'autorità giudiziaria adita" ( Cons. Stato Sez. V, 12-10-2002, n. 5516)

3. 1. Parimenti fondata è la doglianza con cui la ricorrente censura l'illegittimità della limitazione del suo diritto di accesso alla mera visione, essendo stata in tal modo parzialmente accolta la sua istanza.

Il diritto di accesso è pieno e investe tanto la visione quanto l'estrazione di copia. La giurisprudenza ha di recente puntualizzato quanto or ora il Collegio ha affermato, precisando che "il diritto di accesso non può essere limitato alla sola visione dei documenti, ma si estende necessariamente all'estrazione di copia degli stessi. L'art. 25, primo comma, L. n. 241/1990, sia nel testo antecedente la riforma introdotta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 che nel testo attuale, stabilisce che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge": l'esame e l'estrazione di copia sono quindi previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. I casi di impedimento al diritto di accesso sono, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento (artt. 24, primo, secondo e sesto comma, L. n. 241/1990 e 9 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Anche l'art. 7 D.P.R. n. 184/2006 disciplina, nei commi V e VI, come modalità congiunte l'esame del documento e l'estrazione di copia." (T.A.R. Puglia - Lecce Sez. II, 16-2-2007, n. 481).

3.2. Tutto ciò rammentato in punto di diritto, deve tuttavia rilevare il Collegio che talune richieste della ricorrente non possono essere accolte, vuoi per la genericità, l'inesistenza della documentazione o, anche per l'esclusione del diritto di accesso a taluni atti.

La richiesta dei documenti di cui al n. 32 (provvedimenti amministrativi relativi all'appalto Xxx S.r.l) e al n. 43 (verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni in cui si è discusso dell'appalto e/o della Direzione dei Lavori) dell'oggetto del ricorso è infatti generica, non individuando in maniera sufficientemente definita l'oggetto del diritto di accesso azionato. Non è controvertibile, invero, la genericità insita nel riferimento alle sedute degli organi di governo comunali durante le quali si è "discusso" dell'appalto e/ o della direzione dei lavori. Lo stesso è a dirsi del resto anche quanto ai provvedimenti amministrativi relativi all'appalto Xxx S.r.l. Va segnalato che la delineata indeterminatezza e dell'oggetto della richiesta, ostacola o impedisce la sua stessa evasione da parte dell'Amministrazione, che non è in grado di individuare con precisione e certezza quale documentazione l'istante richiede. Va pertanto respinta la domanda relativa ai citati documenti.

Correlativamente, non può essere accolta la richiesta di accesso ai documenti di cui ai punti 44 e 45 dell'oggetto del ricorso, poiché il Comune, come ricordato nella memoria del suo difensore del 4.11.2008, già con nota del 15.10.2008, prot. 39330, segnalava alla ricorrente che non esistono verbali delle riunioni di giunta e degli assessori tenute con l'impresa Xxx.

3.3. Va ora scrutinata la domanda della ricorrente di accesso alle relazioni riservate del collaudatore e del direttore dei lavori sulle domande iscritte a riserva dall'impresa

E' noto sul punto il dibattito e il contrasto di giurisprudenza che ha attraversato le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il cui conflitto è stato recentemente composto dall'Adunanza Plenaria, la quale ha statuito che "L'art. 10 D.P.R. n. 554/1999 non è stato implicitamente abrogato dalle modifiche apportate all'art. 31-bis L. n. 109/1994 dalla L. n. 166/2002. Ne consegue che le relazioni del

direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve avanzate dall'esecutore di lavori pubblici sono rimaste sottratte all'accesso anche durante la vigenza dell'art. 31-bis della L. n. 109/1994 nel testo risultante dall'emendamento introdotto dall'art. 7, L. n. 166/2002. Del pari, è rimasto confermato l'intento del legislatore di ricondurre tali relazioni ai casi di "divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento" di cui all'art. 24, comma 1, L. n. 241/1990."(Cons. Stato. Ad. Plen., 13-09-2007, n. 11; Cons. Stato Sez. V, 10-12-1999, n. 814).

L'Adunanza Plenaria ha, con la stessa decisione, ulteriormente suffragato l'assunto appena riportato, confrontandosi con le nuove disposizioni specifiche contenute nel Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e statuendo al riguardo che "l'art. 13, d.lg. n. 163 del 2006, nel vietarne l'accesso ed ogni altra forma di divulgazione, equipara le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore ai «pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice» anch'essi non ostensibili, perché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con l'appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante." (Consiglio Stato Adunanza Plenaria, 13 settembre 2007, n. 11).

Del resto anche il Giudice di prime cure aveva precisato che le relazioni riservate del direttore dei lavori sono ostensibili solo ai consiglieri comunali, il cui diritto d'accesso è pieno, e che sono tenuti al segreto d'ufficio in forza del loro mandato, ma non possono essere concesse in visione (o in estrazione di copia) ad altri soggetti. Si è al riguardo stabilito, infatti, che "in forza dell'art. 43, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, i consiglieri comunali possono accedere anche ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l'esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza, quali sono le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell'art. 13 comma 5, lett. d), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto, al diritto di accesso dei consiglieri comunali a tutti gli atti e documenti in possesso della p.a. non possono essere opposte esigenze di riservatezza dei terzi, dato che queste sono tutelate attraverso l'imposizione in capo ai consiglieri dell'obbligo di mantenere il segreto nei casi determinati dalla legge."(T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I, 31 luglio 2007, n. 492).

Deve sul punto il Tribunale convenire con l'orientamento giurisprudenziale appena rassegnato, posto che le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sono atti che il Codice dei contratti espressamente e specificamente esclude dall'accesso e da ogni forma di divulgazione a terzi. Dirimente appare infatti la norma di cui all'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 che dispone: "Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione(...)

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto".

Ne consegue che la domanda della dott.ssa A. non può essere accolta con riguardo alle predette relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore.

In conclusione, sulla scorta di quanto finora illustrato, il ricorso è fondato e va accolto, con il solo doveroso temperamento costituito dal rilievo che l'accesso non può estendersi anche alle relazioni riservate del collaudatore e del direttore dei lavori sulle domande iscritte a riserva dall'impresa sui registri contabili.

Le spese possono essere compensate, in ragione dell'accoglimento parziale del gravame.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie in parte e, per l'effetto, ordina al Comune di G. di consentire la visione e l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui all'oggetto del ricorso, con esclusione delle relazioni riservate del collaudatore e del direttore dei lavori sulle riserve avanzate dall'appaltatore, nonché della documentazione di cui ai punti n. 32 (provvedimenti amministrativi relativi all'appalto Xxx S.r.l), 43 (verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni in cui si è discusso dell'appalto e/o della Direzione dei Lavori), 44 e 45 dell'oggetto del ricorso stesso.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 12/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario